



**COMUNE DI FORNACE**  
PROVINCIA DI TRENTO  
C.A.P. 38040 - P.ZZA CASTELLO, 1  
Tel. 0461/849023 Fax 0461/849384  
C.F. e P. IVA 00386100226

### INFORMATIVA I.C.I. ANNO 2008

#### SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

E' tenuto al versamento dell'imposta comunale sugli immobili il possessore (proprietario o titolare del diritto di abitazione, uso, usufrutto, superficie ...) di fabbricati o aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune di Fornace. Nel caso di contitolarità del diritto, ciascuno è obbligato, limitatamente alla sua percentuale di possesso.

#### IMPOSTA DOVUTA

Per determinare l'importo del tributo dovuto, occorre applicare al valore dell'immobile le seguenti aliquote:

- **5 per mille** aliquota ordinaria
- **4 per mille** aliquota per l'abitazione principale. L'aliquota va applicata anche ad una sola delle pertinenze che si trovi nello stesso fabbricato dell'abitazione principale o adiacente alla stessa (come tale si intendono i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – utilizzati al servizio dell'abitazione principale). Parimenti tale aliquota si applica al fabbricato (con relativa pertinenza) concesso in uso gratuito a parenti e affini in linea retta entro il I° grado previa comunicazione all'ufficio tributi se il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente purchè esista un contratto di comodato o locazione registrato. In alternativa sarà cura ed onere del contribuente dimostrare con altri mezzi di prova (allacciamento luce, acqua, gas, telefono, tassa rifiuti) di fruire quale abitazione principale dell'immobile oggetto dell'agevolazione.

**Si sottolinea che il DL 93/08 convertito nella L. 126/08 ha escluso l'abitazione principale dall'ICI ad eccezione delle unità accatastate nei gruppi catastali A1, A8 e A9 e degli immobili di contribuenti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE che continuano a scontare l'imposta con le modalità illustrate.**

**Sono esenti le abitazioni assimilate ad abitazione principale dall'art. 7 del regolamento comunale e precisamente:**

- **abitazione concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il I° grado purchè esista un contratto di comodato o locazione registrato o sia dimostrato con altri mezzi di prova di fruire dell'immobile quale abitazione principale.**
- **Coniuge non assegnatario titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile assegnato all'altro coniuge a seguito di provvedimento di separazione o divorzio purchè non risieda nello stesso comune in altra unità immobiliare di cui sia proprietario o titolare di diritto reale.**
- **Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.**

**In questi tre ultimi casi l'esenzione spetta a condizione che non si tratti di immobili accatastati nei gruppi catastali A1, A8 e A9 e si applica anche alle relative pertinenze.**

- **6 per mille** per le aree fabbricabili
- All'importo dovuto per l'abitazione principale (o se questo fosse inferiore a quella dovuta anche per la pertinenza) va applicata una detrazione di **€ 258,23**. Parimenti tale detrazione viene riconosciuta, previa comunicazione all'ufficio tributi anche per le unità abitative concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta entro il I° grado.

#### VALORE DELL'IMMOBILE

Per determinare il valore di un fabbricato occorre fare riferimento alle rendite catastali. Tali rendite vanno rivalutate del 5% e moltiplicate per 100 per le categorie catastali A – B e C, per 50 per le categorie catastali A10 e D e per 34 per la categoria catastale C1.

Nel calcolo non sono stati considerati i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili a destinazione speciale quali: opifici, alberghi, fabbricati destinati ad attività commerciali, industriali ecc.) non accatastati per i quali va applicato l'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 504/92 e s.m.

Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio. Si ricorda che al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso il Consiglio Comunale ha stabilito con delibera n. 40/98 dei valori per le aree fabbricabili da utilizzare in sede di accertamento che sono stati aggiornati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 27/12/2007 e precisamente:

|  |  |
|--|--|
| Aree del centro abitato  | € 100,00/mq.   |
| Aree delle frazioni  | € 60,00/mq.  |
| Aree produttive  | € 45,00 mq.  |
| Zone di lottizzazione  | Riduzione del 20%  |
| Lotto minimo minore o uguale a 400 mq. con possibilità edificatoria  | Riduzione dell'80%   |
| Lotto minimo minore o uguale a 400 mq. costituente pertinenza dell'abitazione principale senza possibilità edificatoria (orti ecc.)                              | Riduzione del 100% previa dichiarazione del proprietario   |
| Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici nonché le aree destinate a verde pubblico non contraddistinte come inedificabili dal piano regolatore comunale | Riduzione dell'80%. Per le aree rientranti in questa definizione non urbanizzate ulteriore riduzione del 20% |

**Infine si precisa che in caso di demolizione di un fabbricato e di interventi di recupero di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico sull'Edilizia DPR 06/06/2007 n. 380 e ss.mm., la base imponibile è costituita dal valore dell'area sulla quale insiste il fabbricato oggetto dell'intervento.**

#### MODALITA' DI VERSAMENTO

Il Comune di Fornace, nell'intento di agevolare il contribuente, ha disposto che il versamento del tributo **possa avvenire in un'unica soluzione dal 1° al 16 dicembre.**

Tuttavia resta confermata la possibilità di pagare in due rate oppure in un'unica soluzione dal 1° al 16 giugno.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino allegato con le seguenti modalità:

1. Tramite bonifico bancario sul **conto di tesoreria n. 107253** (codice conto IT26Q0359901800000000107253) intestato a Tesoriere del Comune di Fornace, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregno a mezzo Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine con causale di versamento "ICI – Anno 2008 e **presentando comunque il bollettino allegato** qualora ci si rechi presso gli sportelli della Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregno.
2. Con bollettino postale sul **conto corrente postale n. 90465188** intestato a Comune di Fornace – I.C.I. - Servizio Tesoreria con causale di versamento "ICI – anno 2008".

L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivo è inferiore o uguale a € 12,00.

#### DENUNCIA DI VARIAZIONE

Qualora nel corso dell'anno siano intervenute modificazione della soggettività passiva (acquisti, cessioni, variazioni dei diritti reali sugli immobili, inizio attività di ristrutturazione, inizio utilizzo immobile di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, ultimazione immobile di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione anche se ancora non accatastati ecc.) o modifiche delle condizioni per usufruire delle agevolazioni sopra ricordate **si ricorda l'obbligo di presentare la denuncia ICI** utilizzando il modulo disponibile presso l'ufficio tributi. Il termine per la presentazione della comunicazione è quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il vigente regolamento comunale ICI è consultabile su internet: [www.comune.fornace.tn.it](http://www.comune.fornace.tn.it)

L'ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti ed informazioni

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

(tel. 0461/849023 – fax 0461/849384)

e-mail [tributi@comune.fornace.tn.it](mailto:tributi@comune.fornace.tn.it)

Il funzionario responsabile del tributo è la Rag. Chiettini Cinzia.

**Si informa che gli eventuali versamenti ICI 2008 effettuati sul c/c 88759188 EQUITALIA NOMOS SPA FORNACE-TN-ICI sono considerati validamente effettuati.**

**Inoltre da quest'anno è anche possibile effettuare il pagamento utilizzando il mod. F24 entro il 16/06/2008 ed entro 16/12/2008.**